



COMUNE DI SULZANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
DELIBERAZIONE N. 3 DEL 27/03/2018	

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ADUNANZA ORDINARIA - seduta pubblica

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **Marzo** alle ore **18:35**, nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	PEZZOTTI PAOLA	X	
2	BIANCHINI GIUSEPPE	X	
3	BETTONI PIERANGELO	X	
4	BORGHESI MATTEO	X	
5	GESA LUCIANO	X	
6	BELLOMETTI PAOLO	X	
7	BOTTANELLI IDA		X
8	LAZZARONI CLELIA	X	
9	ORIZIO AURORA	X	
10	NAVIONI TIZIANO	X	
11	TONONI EZIO	X	
		Presenti: 10	Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale, DR.SSA SERENA SALTELLI , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il/la DR.SSA PAOLA PEZZOTTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
2. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.;

DATO ATTO CHE i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 9.2.2018 con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 26 della n. 208 del 2015 il quale espressamente stabilisce che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,*

n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

VISTO l'art. 1 comma 37 della L. 205 del 27/12/2017 (legge di stabilità 2018) che ha confermato anche per l'anno 2018 il blocco delle aliquote dei tributi e delle addizionali;

DATO ATTO, pertanto, che ai sensi dell'art. 1 comma 37 della L. 205/2017, per l'anno 2018 le aliquote in vigore per l'anno 2017 non possono subire alcuna variazione in aumento;

RICHIAMATI:

- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 14.04.2015 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 05.06.2015 e n. 7 del 27.04.2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2017 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale unica per l'anno 2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2017 con la quale è stato stabilito l'azzeramento dell'aliquota di base TASI per l'anno 2016, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n.147;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

All'esito della seguente votazione espressa nelle forme di legge:

presenti: 10

astenuiti: 0

votanti: 10

favorevoli: 10

contrari: 0

DELIBERA

3. di stabilire che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
4. di confermare per l'anno 2018 l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013 e del vigente regolamento comunale IUC;
5. di confermare per l'anno 2018 le aliquote per l'imposta municipale unica come determinate per l'anno 2017 dalla deliberazione n. 4 del 30/03/2017, che si riportano qui di seguito:
 - **ALIQUOTA 4 per mille**
(abitazione principale nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze)
 - **ALIQUOTA 9,8 per mille**
(per tutti gli immobili del gruppo catastale "**D**" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal gennaio 2014)
 - **ALIQUOTA 9,8 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)**
1. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi TASI ed IMU si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 6 del 14/04/2014, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 05.06.2015 e n. 7 del 27.04.2016;
2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito,

All'esito della seguente votazione espressa nelle forme di legge:

presenti: 10

astenuti: 0

votanti: 10

favorevoli: 10

contrari: 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

Il responsabile del Servizio
F.to PAOLA PEZZOTTI

Data 27/03/2018

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to PAOLA PEZZOTTI

Data 27/03/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA SERENA SALTELLI

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Sulzano li,

Il Segretario Comunale
DR.SSA SERENA SALTELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti della Giunta comunale (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/2000).
Sulzano li, 27/03/2018

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA SERENA SALTELLI